

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo VI - Del matrimonio

Art. 214 **Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito.**
(Abrogato)

[Le disposizioni degli [articoli 212](#) e [213](#) si applicano anche nel caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito .]